

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
e

FONDAZIONE ICSA

L'anno 2011 il giorno.....del mese di.....in Roma,

tra

l'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, (di seguito denominato **ISPRA**) con sede e domicilio fiscale in Roma, in via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Stefano Laporta, nato a Lecce il 28/06/1967;

e la

la **FONDAZIONE ICSA** con sede e domicilio fiscale in Roma, in via S. Andrea delle Fratte 24, Codice Fiscale n. 97560090587 e Partita Iva n. 10567371009, agli effetti del presente atto rappresentato nella persona del suo Presidente nonché Legale rappresentante Dott. Domenico detto Marco Minniti, nato a Reggio Calabria il 06/06/1956;

PREMESSO

- L'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- L'art. 1, comma 1 del Decreto Interministeriale 21 maggio 2010 n. GAB-DEC-2010-87 nel quale viene stabilito che l'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2010, registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio, in data 7 ottobre 2010, al n. 327, con il quale il Prof. Bernardo De Bernardinis è stato nominato Presidente dell'ISPRA;
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 agosto 2010 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA;
- la Deliberazione n. 01/2010 del 18/10/2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA si è formalmente insediato;
- la Deliberazione n. 02/CA del 18 ottobre 2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Vice Prefetto Dr. Stefano Laporta l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto;
- che **l'ISPRA**, ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione,

anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture.

- che la **FONDAZIONE ICSA** ha l'obiettivo di analizzare in maniera innovativa i principali aspetti connessi alla sicurezza nazionale e alla conoscenza dei principali fenomeni criminali e illegali in Italia e all'estero, anche in relazione al crescente dispiegarsi della globalizzazione economica, finanziaria e giuridica;
- che la **FONDAZIONE ICSA** tra i suoi obiettivi anche quello di: a) approfondire le tematiche connesse alla sicurezza dell'ambiente ed alla protezione degli ecosistemi, in ordine al ruolo della criminalità organizzata e non; b) analizzare ed interpretare le principali forme e tipologie del crimine ambientale; c) individuare gli strumenti e le misure dirette a preservare la sicurezza ambientale e le minacce di inquinamento degli ecosistemi naturali;
- che la **FONDAZIONE ICSA** ha l'obiettivo di approfondire la conoscenza delle predette tipologie criminali devianti attraverso l'elaborazione di rapporti di ricerca, studi e analisi strategiche realizzati con l' utilizzo delle più rigorose metodologie scientifiche. Allo stesso tempo, la **FONDAZIONE ICSA** intende divulgare i risultati degli studi presso la comunità scientifica, i decisori politici e l'opinione pubblica, assolvendo così alle funzioni di orientamento e di informazione alla base dei propri fini istituzionali;
- che la **FONDAZIONE ICSA** è interessata allo sviluppo di sinergie con soggetti esterni (ministeri, agenzie governative, istituti superiori, università, centri di studio e di ricerca) per l'analisi dei suddetti fenomeni e con particolare riferimento agli ambiti legati alla propria missione istituzionale;
- che la **FONDAZIONE ICSA** nella propria attività di ricerca e di analisi può disporre delle competenze e delle conoscenze del Consiglio Scientifico della Fondazione (vedi allegato) composto da autorevoli e prestigiosi membri dell'accademia scientifica, esperti di settore e analisti in grado di elaborare modelli teorico-applicativi di scenario e strumenti di analisi originali nell'ambito delle strategie di prevenzione e di contrasto del fenomeno criminale;
- che la **FONDAZIONE ICSA** in virtù della elevata qualificazione tecnica e scientifica che la contraddistingue è in grado di progettare e realizzare interventi formativi di alta specializzazione e momenti mirati di addestramento professionale con relativo trasferimento di competenze, abilità e conoscenze tecniche a quanti operano nel settore della sicurezza e dell'intelligence;
- che l'**ISPRA** e la **FONDAZIONE ICSA** hanno espresso la volontà di sviluppare iniziative comuni (condivisione di basi conoscitive, metodologie, esperienze di studi e di ricerca, partecipazioni a bandi di gara nazionali e internazionali) in merito alla ricerca di modelli e strumenti atti a garantire la protezione degli ecosistemi e la sicurezza ambientale, nonché la prevenzione ed il contrasto delle principali tipologie di crimine ambientale. A tal fine si procederà alla definizione di efficaci modelli teorico-applicativi di ricerca e l'individuazione di metodi e strumenti innovativi ai fini dell'analisi dei fenomeni e della promozione di una sensibilità delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine a questi temi.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2
(Oggetto del Protocollo d'Intesa)

Nello specifico, il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto:

- a) la condivisione di un percorso metodologico di analisi e di studi per la realizzazione di studi, ricerche e analisi dirette a: a) approfondire le tematiche connesse alla sicurezza dell'ambiente ed alla protezione degli ecosistemi, in ordine al ruolo della criminalità organizzata e non; b) analizzare ed interpretare le principali forme e tipologie del crimine ambientale; c) individuare gli strumenti e le misure dirette a preservare la sicurezza ambientale ed a prevenire le minacce agli ecosistemi naturali per mano dell'uomo;
- b) la progettazione e la realizzazione di interventi specialistici mirati di formazione e di addestramento professionale, con relativo trasferimento di modelli e tecniche di analisi delle principali tipologie di crimine ambientale, allo scopo di potenziare le competenze, le abilità e le conoscenze di quanti operano, a livello istituzionale, in queste aree tematiche.
- c) la progettazione e la realizzazione di iniziative per la divulgazione presso le istituzioni, i mass media e l'opinione pubblica (convegni, conferenze, forum, workshop operativi, ecc.) ai fini della promozione di una cultura di prevenzione e contrasto dei crimini ambientali e dell'individuazione delle principali minacce agli ecosistemi naturali per opera di organizzazioni criminali;
- d) la partecipazione a programmi e bandi europei, nazionali e regionali relativi alla messa in sicurezza degli ecosistemi naturali ed alla individuazione di politiche e misure di protezione e sicurezza ambientale.

Art. 3
(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di specifici accordi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti attraverso la stipula di contratti o apposite convenzioni di settore, corredate da un allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, che comunque non devono comportare trasferimento di risorse tra le parti.

Le parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di eventuali viaggi/trasferte per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

Art. 4
(Comitato di coordinamento)

Le parti si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento, con funzioni tecnico operative per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa, composto da 2 membri delegati dall'ISPRA e da 2 delegati dalla FONDAZIONE ICSA, i cui compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma quindi verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra le stesse parti.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale, per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati negli artt. 2 e 3, e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Il Comitato nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

Art. 5
(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata quinquennale a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 6

(Rispetto della normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati)

Il trattamento dei dati personali acquisiti a fini statistici avverrà nel rispetto delle disposizioni sul segreto statistico contenute nell'art. 9 del D. lgs. n. 322/89 e in conformità al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del "Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e scientifici", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto 2004.

Art. 7

(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, il presente Protocollo d'Intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

Art. 8

(Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48 e la FONDAZIONE ICOSA in Roma, via S. Andrea delle Fratte 24.

Art. 11

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 12

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto.

ISPRA
Il Direttore Generale
Dr. Stefano Laporta


Fondazione ICOSA
Il Presidente
Dr. Domenico Minniti
